

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore

Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.
[Estensore]

nella seduta del 09.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

I ricorrenti, titolari di un contratto di mutuo a tasso variabile con la banca convenuta, con ricorso proposto il 1 marzo 2010, chiedono:

1) **la restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca** dovute all'applicazione di un parametro di calcolo errato nel conteggio delle rate di mutuo dovute. In particolare la banca ha applicato come tasso di riferimento l'euribor 3 mesi actual/365 anziché l'euribor ad 1 mese actual/360 previsto dal contratto;

2) **che la banca invii loro mensilmente, prima della scadenza della rata e del relativo addebito tramite RID, degli "avvisi di incasso rata"** scomposti in quota capitale e quota interessi.

La banca con le proprie controdeduzioni ha riconosciuto l'errore commesso nell'applicare un parametro diverso da quello contrattualmente stabilito e ha comunicato di aver rimborsato ai ricorrenti, che ne hanno dato atto, l'importo di € 205,12 oltre agli interessi legali e agli € 20 di spese per l'avvio della procedurale arbitrale.

Deve pertanto ritenersi che, in relazione alla prima richiesta, sia ormai venuta meno ogni ragione del contendere.

Con riferimento al punto 2, i ricorrenti chiedono di conoscere in anticipo, prima del loro addebito sul proprio conto, l'importo mensile delle rate del mutuo. La richiesta, presumibilmente, è motivata dalle caratteristiche del contratto.

Trattandosi, infatti, di mutuo a tasso variabile con un parametro di riferimento mensile la rata può variare di mese in mese per effetto della variazione del parametro prescelto.

I documenti che la banca invia annualmente non soddisfano tale esigenza informativa: infatti, la certificazione degli interessi passivi interviene successivamente al pagamento degli stessi (in quella allegata alle controdeduzioni, ad es., ed inviata dalla banca nel 2010 è contenuto il conteggio degli interessi pagati nel 2009) e il documento di sintesi riporta le principali condizioni economiche applicate ma non contiene l'indicazione dell'importo delle rate mensilmente dovute.

Le disposizioni di trasparenza richiamate sia dai ricorrenti che dalla banca non prevedono l'obbligo di invio da parte della banca di comunicazioni di avviso di pagamento del tipo richiesto dai ricorrenti. Anzi, la Sez. IV del Titolo X delle Istruzioni di vigilanza, nella parte dedicata alla comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela specifica che *“Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime”*.

Le nuove disposizioni di trasparenza emanate il 29 luglio 2009 e in vigore dal 1 gennaio 2010 prevedono obblighi di comunicazione più puntuali, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva in materia di servizi di pagamento. Neppure tali disposizioni, tuttavia, prevedono un obbligo di invio preventivo dell'avviso di pagamento rata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale obbligo dovrebbe essere quindi oggetto di specifica pattuizione contrattuale, che nella specie non è intervenuta.

Nei contratti di mutuo il piano di ammortamento costituisce il riferimento per le parti per il calcolo degli importi da restituire e alla ripartizione di tali importi tra capitale e interessi. E un'attenta valutazione del piano di ammortamento è utile anche nella prospettiva di un'eventuale estinzione anticipata, nonché del pagamento, pure eventuale, della relativa penale.

L'esigenza informativa prospettata dai ricorrenti appare quindi ragionevole. E' evidente peraltro che il suo soddisfacimento, imponendo all'intermediario un adempimento aggiuntivo, implichi, a carico dell'istante un costo aggiuntivo.

La richiesta sopra puntualizzata nel punto 2, così come formulata dai ricorrenti, deve essere quindi respinta.

Il Collegio – al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dalle *Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (VI, 4.1) – ritiene tuttavia opportuno segnalare all'intermediario l'esigenza di offrire al cliente la possibilità di ottenere, a proprie spese, in concomitanza con l'invio degli avvisi di pagamento delle singole rate, l'esplicita e separata indicazione delle somme richieste a titolo di quota capitale, quota interessi e spese.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per la parte delle richieste accolte dall'intermediario.

Non accoglie la richiesta del ricorrente di ottenere dalla banca, prima del pagamento della rata mensile del mutuo, una comunicazione, senza oneri, che contenga il dettaglio della quota capitale e della quota interessi dovuta. A tale riguardo delibera, altresì, di rivolgere alla banca medesima, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE